

Oggi 23 Marzo 2011, presso l'abitazione della signora Celeste Covino, sita in via [redacted]
[redacted] si riuniscono in assemblea i signori Mariano De
Maria, Marino Rosario, Severino Matta, Antonio Zambrano e la signora sopraindicata per
concordare quanto segue:

In merito all'intenzione di dare vita ad una realtà associativa no-profit, denominata CCSVI-
Campania Onlus, allo scopo di perseguire tramite le norme vigenti che regolano le stesse gli
intentì indicati nello statuto in allegato, si impegnano a ricoprire i seguenti ruoli secondo
propria disponibilità e consenso unanime:

Sing.ra Celeste Covino, Presidente in carica e Tesoriere;

Dr Severino Matta, Vice Presidente;

Dr Mariano De Maria, Consigliere;

Dr Rosario Marino, Consigliere;

Dr Antonio Zambrano, Consigliere e Segretario.

Si specifica inoltre che, i soci che hanno dato consenso a far parte del Comitato Direttivo
dell'Associazione in questione, sono:

La sign.ra Celeste Covino, il dr. Severino Matta ed il dr. Antonio Zambrano.



La presente copia fotostatica è conforme al suo originale
esistente negli atti di questo ufficio ed è stato registrato al
N. 2513 in data 24 MAR. 2011
Centobene Konino/72

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ciro Gomma
DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. 2911
DEL
DI LORENZO GIOVANNA

[Handwritten signatures and initials]

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CCSVI-CAMPANIA**

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 L'associazione CCSVI-Campania O.N.L.U.S.

non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale ai sensi del D.Lgs. n.460 del 04.12.1997, e successive modifiche per il mantenimento della qualifica di O.N.L.U.S. Secondo D. Lgs 460/97, art. 10, lettera i); l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in via Leonardo da Vinci, 93-80055-Portici (Napoli)

ART. 3 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi e finalità :

- a) Incentivare e sostenere in tutti i suoi poteri la prevenzione, la diagnosi e la terapia di tutte le malattie vascolari e neurologiche, in particolare della CCSVI (Insufficienza Cronica Cerebro Spinale) e la Sclerosi Multipla.
- b) Aiutare e sostenere, fisicamente, moralmente ed economicamente i pazienti (adulti e minori) affetti da queste patologie, nonché le loro famiglie, anche a domicilio;
- c) Diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate ed i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura al fine di dare giusti riferimenti ai pazienti in questione;
- d) Reperire fondi per sostenere le iniziative e gli scopi dell'Associazione, sempre e comunque a vantaggio dei pazienti in questione.
- e) Cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con il sistema socio sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell' Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statuari e/o con la natura stessa dell'associazione ONLUS;
- f) Organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e riferimento, gestiti da personale specializzato in materia per:
 - 1) Formazioni professionali per coloro che operano all'interno dell'associazione al fine di predisporli adeguatamente, per quanto rientri nella propria attitudine e disponibilità, al fabbisogno fisico e morale dei pazienti stessi e dei loro familiari;
 - 2) Corsi di preparazione a lavori artigianali al fine di integrare i pazienti ed i loro congiunti in iniziative di autosovvenzione, per migliorare il



proprio fabbisogno economico e morale, nonché quello dell'Associazione;

3) Collaborare alla coordinazione di corsi di formazione e/o specializzazione, informazione e riferimento per/da personale medico, psicologico ed infermieristico, che operano all'interno dell'Associazione, al fine di reperire maggiore assistenza ai pazienti;

g) Svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari a livello regionale, provinciale, nazionale ed internazionale.

h) Collaborare con qualsivoglia ente pubblico o privato, persone fisiche o società al fine di trarne devoluti o donazioni a vantaggio dell'Associazione e dei suoi assistiti.

i) Collaborazioni con società di trasporto che possano, nei termini di legge, trasportare i pazienti (anche disabili) permettendogli di presenziare alle varie iniziative dell'Associazione;

l) Collaborare con le scuole e le università al fine di sensibilizzare, informare e sostenere gli scopi dell'Associazione verso i suoi assistiti;

m) Incentivare le varie istituzioni secondo i diritti dei malati e dei propri familiari.

n) Sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da tali patologie ed alle loro famiglie;

o) Stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

p) Stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa o comunque accordi di ogni genere e natura con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività dell'Associazione secondo il proprio status;

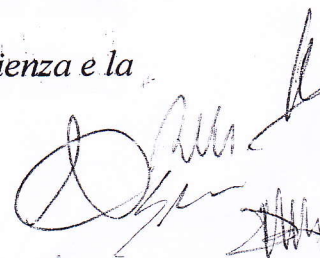
q) Promuovere e organizzare, stabilmente e/o saltuariamente, seminari, corsi di musica, iniziative sportive, aste di beneficenza, spettacoli teatrali o musicali, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti, iniziative ed eventi in ambito sanitario e assistenziale al fine di integrare o agevolare i pazienti ed i loro familiari nelle attività dell'associazione, nonché per sostenere gli scopi statuari della stessa.

r) Svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative statuarie;

s) Realizzare, gestire, affittare, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività al fine di realizzare centri di riferimento, di qualsivoglia genere, a vantaggio dei pazienti stessi e dei loro familiari;

t) Compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti secondo i fini statuari dell'Associazione;

u) Organizzare progetti di ristrutturazione per agevolare l'accoglienza e la

A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page. To its left, there is a faint, circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Health (Ministero della Sanità), though the details are too light to read clearly.

vita stessa dei pazienti in questione, in qualsivoglia struttura che voglia adeguarsi ai termini di legge per i disabili e che non sia in grado di accogliere i malati ed i propri familiari in maniera adeguata per stato di degradazione o non conforme alle leggi vigenti per accoglienza, sicurezza e igiene;

v) Così come da D. Lgs 460/97 art. 10, lettera c) è divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi statutari:

- a) Dalle quote e contributi dei soci;
- b) Dai contributi volontari di partecipazione e liberalità da parte di persone, enti o società pubbliche o private;
- c) Da eventuali lasciti, donazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie;
- d) Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, collaborazioni ed iniziative varie);
- e) Da ogni altro contributo compresi rimborsi provenienti da convenzioni che enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- f) Contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e/o solidaristiche e/o marginali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare per la collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività solidaristiche e marginali previste dalla legislazione vigente.

Le quote, e i contributi dei soci vengono determinati, dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 34, lettera C nella misura necessaria a coprire il fabbisogno finanziario dell'esercizio in corso risultante dal bilancio di previsione di cui all'art. 27, lettera B, nonché a coprire perdite di gestione degli esercizi precedenti che riducano il patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 L'Associazione opera e svolge la propria attività in Italia e all'estero.

Essa può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero secondo quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del Titolo 3 struttura dell'associazione.

TITOLO 2 - ASSOCIATI

ART. 7 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che, condividendo gli scopi indicati dall'art. 4 del presente Statuto e dichiarando di accettare ed osservare le norme statutarie dell'Associazione, presentano domanda di ammissione versando la somma

prevista per l'iscrizione.

Secondo il D Lgs 460/97, art. 10, lettera h); Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

I soci sono: onorari, effettivi e aderenti.

- Sono onorari i soci nominati dall' assemblea per particolari benemerienze: essi sono soci a titolo non oneroso e sono esentati dal pagamento delle quote.

- Sono effettivi quei soci che partecipano alla stipula dell'atto versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo , restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato a meno che non presentino le dimissioni per lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale.

- Sono aderenti quei soci che, versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo , restano impegnati all' appartenenza all'Associazione per il solo anno in corso.

Tutti i soci prestano il loro impegno gratuitamente sottoforma di volontariato per gli scopi sociali dell'Associazione e dei suoi assistiti, in base alla propria disponibilit  e attitudini varie.

In caso di volontariato a domicilio dei pazienti o presso strutture, persone fisiche o quant'altro, l'Associazione potr  pretendere che il socio in questione compili un'autocertificazione al fine di cautelarsi da qualsivoglia iniziativa deleteria da parte dello stesso a danno della stessa e dei suoi assistiti.

Nessun socio, potr  prendere iniziative di qualsivoglia natura presentandosi come associato e/o a nome dell'Associazione senza avere avuto precedente consenso della stessa tramite accordi presi e trascritti. Il Consiglio Direttivo si avvale del diritto di trascrivere qualsivoglia collaborazione con i vari enti o persone fisiche associate; tali accordi saranno firmati da entrambe le parti e tenuti dal Consiglio Direttivo in forma cautelativa e dimostrativa dell'operativit  della stessa.

ART. 8 *L' ammissione a socio   deliberata dal Consiglio Direttivo che ha potere di escludere o meno le iscrizioni richieste, secondo propria valutazione.*

I soci ammessi nell'Associazione hanno il dovere di:

a) Sottoscrivere la somma annualmente richiesta per l'iscrizione dal Consiglio Direttivo;

b) Osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonch  le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli Organi sociali;

Am. A
[Signature]

c) Cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari.

ART. 9 I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) Per dimissioni volontarie contenute in lettera racc.a.r. da inviare al Consiglio Direttivo;

b) Per morosità: il socio effettivo che per un anno non abbia adempiuto al pagamento della quota sociale e che, malgrado espresso sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo a mezzo racc.a.r., non provveda al pagamento della somma dovuta all'Associazione entro 15 giorni successivi alla data di un eventuale sollecito; dimostrerà con tale comportamento il proprio disinteresse a permanere nella compagine sociale.

c) Per morosità: il socio aderente che non abbia adempiuto al pagamento della quota sociale entro 60 giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo per l'esecuzione di tale adempimento e che, malgrado espresso sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo a mezzo racc.a.r., non provveda al pagamento della somma dovuta all'Associazione entro 15 giorni successivi alla data del sollecito del Consiglio Direttivo; dimostrerà con tale comportamento il proprio disinteresse a permanere nella compagine sociale.

I comportamenti degli associati sopra richiamati nelle lettere b) e c) saranno considerati equiparabili a delle dimissioni per fatti concludenti e l'esclusione nei confronti di detti soci opererà di diritto;

d) Per recesso, morte, decadenza, esclusione o scioglimento dell'Associazione; in ognuno dei casi i diritti del socio sono unicamente dello stesso e non trasmissibili.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi :

a. Per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nell'Associazione;
b. Per essere venuto meno, per grave colpa, all'adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni degli Organi sociali;

- c. Per aver arrecato grave danno morale e/o materiale all'Associazione con il proprio comportamento omissivo o commissivo;
- d. Per gravi motivi che abbiano comunque danneggiato l'Associazione;

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato con lettera racc. a. r. entro 15 giorni dalla data della relativa delibera.

La delibera di esclusione dovrà contenere, a pena di nullità, l'esatta indicazione dei motivi del provvedimento di esclusione.

Secondo D. Lgs 460/97, art 5, lettera f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 10 I Soci hanno il dovere di partecipare al raggiungimento degli



[Handwritten signatures and initials]

scopi sociali anche con contribuzioni economiche di qualsiasi importo e con attività volontaria diretta e gratuita.

L'Associazione può prendere atto del fabbisogno fisico-morale dei pazienti affetti dalle patologie menzionate nello status della stessa, solo se soci o associati.

ART. 11 *I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di verificarne l'attuazione.*

Avuto il consenso del Consiglio Direttivo, qualsiasi persona giuridica, associazione, circolo o ente pubblico o privato può associarsi portando il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità delle scelte ed alle attività della stessa.

TITOLO 3 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 *L'associazione intende collaborare con qualsiasi altra realtà associativa o organizzativa, indipendentemente dalle diversità di status, che abbiano simili scopi; tali collaborazioni saranno correlate dai rispettivi Presidenti e Consigli Direttivi al fine di agevolare e sostenere i rispettivi assistiti e scopi statutari.*

Possono quindi aderire Associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti ed altre organizzazioni, enti pubblici o privati che, a prescindere dalla loro dimensione territoriale, svolgano attività di rilievo regionale e/o Nazionale che possano in qualche modo sostenere o agevolare i pazienti, i loro familiari e gli scopi vari dell'Associazione.

Il numero degli associati è indeterminato.

Resta il fatto che la verifica del possesso di requisiti per l'acquisizione dello status di socio spetta sempre e comunque al Consiglio Direttivo, nonché al voto determinante del Presidente.

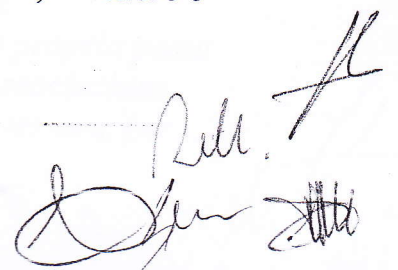
L'ingresso dei soci dovrà essere annotato nel libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo, completo di tutti i dati anagrafici e recapiti vari degli stessi.

Tutti gli associati hanno diritto ad informarsi di qualsivoglia curiosità o dubbio ricevendo dovute e cordiali spiegazioni; possono inoltre consigliare eventuali modifiche o aggiunzioni che verranno poi discusse e considerate in assemblea.

Uno dei tanti scopi dell'Associazione sarà quella di promuovere tra i soci una giusta ed equa collaborazione al di là del ruolo in carica; è preciso intento della stessa di formare un'Associazione per i pazienti, dove ognuno possa avere il diritto, oltre che il dovere, di partecipare all'esecuzione della stessa.

Ciò non toglie che, essendo l'Associazione un'insieme di molteplici idee oltre che di soci vari, in caso di disgreganza di idee sarà il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente ad avere l'onere di valutare, decidere e disporre al fine di mettere ordine.

TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 13 *Gli organi dell'Associazione sono:*

Il Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

Il segretario

Il tesoriere

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio direttivo

I Soci Onorari

I Soci Fondatori (soci effettivi)

I Soci Sostenitori (soci aderenti)

Gli associati (coloro che effettuano saltuariamente la quota associativa di base)

ART. 14 *L'assemblea*

L'Assemblea è composta dai soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per :

a) La relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e del bilancio consuntivo al Dicembre dell'anno precedente;

b) Del programma e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

c) Per eleggere, nel caso fosse necessario, i componenti del Consiglio Direttivo o la sostituzione in ruolo dei soci operativi alle scadenze triennali e ogni qualvolta si presenti la necessità di sostituire dei componenti

cessati dall'incarico.

In seduta straordinaria l'assemblea:

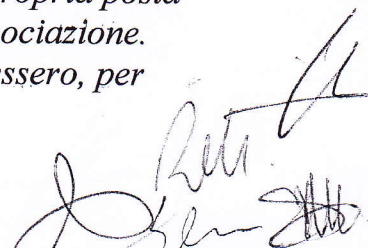
d) Delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

e) Nomina il liquidatore in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione;

f) Approva eventuali modifiche allo statuto.

g) L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale della stessa.

h) Le convocazioni sono fatte, a cura del Comitato Direttivo, con avviso contenente il giorno e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare; Tale avviso perverrà agli associati tramite posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. A tale comunicazione i soci sono tenuti a comunicare l'eventuale assenza o presenza entro tre giorni dalla stessa, tramite posta elettronica o comunicazione telefonica. I vari soci saranno così informati di qualsivoglia iniziativa o informazione che il Consiglio Direttivo voglia far pervenire riguardo alle attività dell'associazione; Pertanto i soci sono tenuti a controllare la propria posta elettronica periodicamente onde evitare responsabilità dell'associazione. Nel caso in cui, i destinatari della suddetta adunanza non dovessero, per



qualsivoglia motivo, poter presenziare sarà loro responsabilità comunicare - ciò ed accettare eventuali decisioni prese in loro assenza. Riguardo alle altre comunicazioni i vari soci hanno il diritto ed il dovere di aggiornarsi e di informarsi dell'evoluzione organizzativa, tramite il blog dell'associazione o mettendosi in contatto con i soci operativi nella sede della stessa. I soci assenti ed interessati comunque all'oggetto in discussione, potranno delegare un'altro socio; quest'ultimo non potrà avere più di tre deleghe.

Secondo D. Lgs 460/97, art.10, lettera h); disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 15 L' Assemblea straordinaria dei Soci, può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci effettivi. La convocazione delle assemblee sociali può essere fatta, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione presso la sede sociale e le Sedi delle Sezioni regionali, o pubblicazione sul sito web dell'Associazione, o mediante l' invio di lettera di posta elettronica certificata oppure, secondo possibilità della stessa, tramite comunicazione telefonica.

ART. 16 Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, si intendono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci. Trascorsa un ora da quella indicata nell avviso di convocazione le assemblee si riterranno validamente indette in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Nessun socio potrà portare più di tre deleghe.

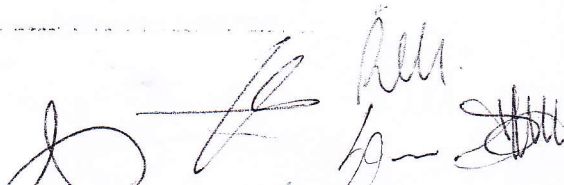
ART. 17 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell' Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 18 Salvo quanto previsto dall art. 27, lettera d, le delibere dell' Assemblea devono essere prese a maggioranza dei votanti.

TITOLO 5 - CARICHE SOCIALI E ATTRIBUZIONI RELATIVE

ART. 19 Le cariche associative sono svolte gratuitamente.

I componenti degli organi associativi devono essere scelti fra cittadini di piena capacità, di specchiata moralità e di indiscussa probità, con la specificazione che i requisiti di onorabilità devono intendersi quali requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Non possono in ogni caso ricoprire cariche negli organi dell'Associazione coloro che;



a) Si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall art. 2382 c.c.;

b) Sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) Sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a una qualsiasi delle pene detentive previste per un qualunque reato penale.

Inoltre, le cariche negli organi dell'Associazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera (c), salvo il caso di estinzione del reato.

ART. 20 L' Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 13 membri, eletti dall'Assemblea fra gli Associati effettivi o aderenti che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che risultino iscritti nel libro dei soci dell'Associazione da almeno sei mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea indetta per l'elezione delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili, ma non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

Tutti i soci prestano la propria opera gratuitamente, ciò non toglie che l'Associazione si avvale del diritto di erogazioni che mirino ad alleviarne e a valorizzarne l'impegno e la costanza in merito in base alla propria operatività di solidarietà sociale effettuata a beneficio dell'Associazione stessa, dei pazienti e dei loro familiari.

ART. 21 Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) La nomina tra i suoi membri del Presidente e di un Vice Presidente; la nomina del Segretario e del Tesoriere eventualmente anche tra estranei al Consiglio;

b) L' ammissione all Associazione dei nuovi soci effettivi secondo quanto previsto all art. 8 dello Statuto;

c) La determinazione di anno in anno delle quote associative;

d) Le delibere su questioni che superino l' ordinaria amministrazione;

e) La cessazione e/o le dimissioni e/o l'espulsione dei soci per inadempienza allo Statuto sociale e/o per i motivi indicati nell'art.9 dello Statuto;

f) L' assunzione di personale tecnico o amministrativo per il funzionamento dell'Associazione e la definizione di tutti i loro compiti e delle loro retribuzioni;

g) La compilazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la stesura dell inventario del patrimonio sociale;

h) L' amministrazione e la gestione dell Associazione, per i quali compiti il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte uno o più dei suoi componenti;

i) La convocazione delle Assemblee;

l) L' approvazione e la modifica di un eventuale regolamento interno



dell'Associazione e l'approvazione degli statuti e dei regolamenti delle sezioni periferiche.

m) La concessione o la revoca dell'utilizzo del logo registrato dell'Associazione alle sezioni periferiche.

ART. 22 Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare quando sia presente almeno un terzo dei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante video-conferenza e/o mediante

collegamento telematico a distanza alle seguenti condizioni :

- a. Che siano presente nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
 - b. Che sia consentito al Presidente accertare : 1) L'identità e la legittimazione degli intervenuti per mezzo di videoconferenza o collegamento telematico, 2) Il regolare svolgimento della riunione, 3) Constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
 - c. Che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
 - d. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,
 - e. Che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- Del rispetto delle suddette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In caso di riunioni realizzate mediante video-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza il verbale della riunione dovrà successivamente essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

ART. 23 Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante invito spedito a mezzo di lettera di posta elettronica certificata, o telegramma o raccomandata a.r. almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente.

Al Presidente spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

ART. 24 La rappresentanza sociale nei confronti di terzi ed in giudizio spetta al Presidente o in caso di impedimento al Vice Presidente.

La carica di Presidente e Vice Presidente è gratuita.



ART. 25 Al Segretario compete: i verbali del Consiglio Direttivo e delle delibere assembleari, conservare la corrispondenza e la documentazione sociale, sovrintendere al buon funzionamento dei servizi dell'Associazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio.

La carica di Segretario è gratuita.

ART. 26 Al Tesoriere compete: alla tenuta delle registrazioni e dei libri contabili, provvedere ai pagamenti ed agli incassi, espletare gli atti amministrativi nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo, verificare l'effettivo versamento da parte dei Presidenti delle Sezioni periferiche delle quote associative di competenza.

La carica di Tesoriere è gratuita.

ART. 27 Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tenute da un'unica persona.

ART. 28 Per disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni, regolarmente trascritti in registri appositi.

Secondo D. Lgs 460/97, art. 10, lettera e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Inoltre, secondo D. Lgs 460/97, art. 10, lettera d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 29 I Revisori dei Conti, nominati dall'assemblea in numero di 5 (cinque), di cui tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'assemblea nomina altresì il Presidente fra i 3 (tre) revisori effettivi o tra coloro che ne avranno offerto disponibilità.

Ad essi compete la verifica dei bilanci e delle tenute contabili.

La loro carica è gratuita.

ART. 30 - La Consulta di Coordinamento, nel caso ci fossero adesioni di sezioni provinciali o regionale, è costituita dal Presidente della Associazione stessa. Tali sezioni dovranno aderire completamente alle norme statutarie della stessa mantenendo comunque una completa autonomia ed indipendenza decisionale ed organizzativa. Tale coordinazione consegnerà l'egualianza del titolo d'intestazione delle parti seguito, ovviamente, dalla specifica della regione o provincia d'appartenenza allo scopo di creare una rete associativa omogenea e collaborativa nel tempo. In queste determinate circostanze, la responsabilità delle comunicazioni tra le parti spettano ai rispettivi Presidenti ed ai relativi Consigli Direttivi.

Invece, nel caso in cui ci dovessero essere collaborazioni momentanee con

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

altri assetti associativi e non fosse possibile adeguare gli statuti raggiungendo un'unanimità, si provvederà a sottoscrivere l'impegno, i ruoli e le finalità dell'intento comune al fine di non compromettere l'operato passato, presente e futuro di nessuna delle parti; sarà così più semplice distinguere e mantenere i vari ruoli senza che alcuno possa invadere lo stazio altrui, assumendosi le responsabilità della parola data e sottoscritta. Tali accordi saranno discussi, valutati e trascritti alla presenza di ciascun Consiglio Direttivo e relativi Presidenti.

ART. 31 *L'Osservatorio Permanente è un organo della Associazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione .*

Fanno altresì parte dell'Osservatorio Permanente i Presidenti e i legali rappresentanti pro tempore delle Associazioni e/o delle Fondazioni e/o degli Enti pubblici e/o privati che affrontano problematiche connesse alle patologie seguite dall'Associazione.

Tali membri devono essere nominati con delibera del Consiglio Direttivo e del Presidente.

L'Osservatorio Permanente, presieduto dal Presidente dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente medesimo - ed ogni volta che sia ritenuto necessario - per predisporre documenti e/o delibere di indirizzo e/o piani comuni di azione relativi ad argomenti di generale interesse per l'Associazione.

TITOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

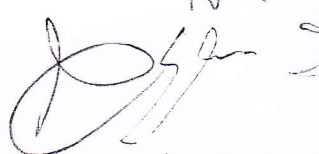
ART. 32 *L' esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile successivo.*

Secondo D Lgs 460/97, art 5, lettera d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Nonchè, secondo D. Lgs 460/97, art 10, lettera d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 33 *Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno erogati entro l' esercizio successivo e destinati sempre ed unicamente a vantaggio dei pazienti e dei loro familiari, nonchè agli scopi statutari dell'Associazione.*

ART. 34 *In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l' estinzione dell'Associazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.*

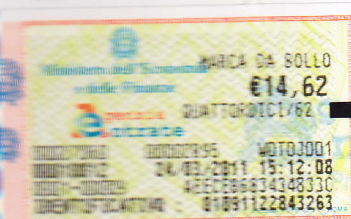
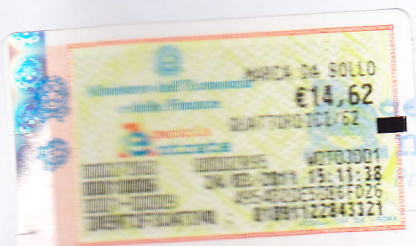
Relu.


L'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 35

Secondo D. Lgs 460/97, art.10, lettera f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 36 Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.



Rosario Morici

Morici Dell'Orto